



**Orrick, Herrington & Sutcliffe
(Europe) LLP**

Corso G. Matteotti, 10
20121 Milano, Italia

T + 39 02 45 41 3800

F +39 02 45 41 3801

REA Milano: 2053639

Piazza della Croce Rossa, 2c
00161 Roma, Italia

T + 39 06 45 21 3900

F +39 06 68 19 2393

REA Roma: 1429063

P. IVA E C.F.: 08857660966

orrick.com

Roma, 11 giugno 2018

A mezzo *email* (PEC)

ram@pec.bancaditalia.it

Spett.le Banca d'Italia

**Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale,
Divisione Regolamentazione I**

Oggetto: *Attuazione alle previsioni in materia di adeguata verifica contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.*

Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela - Documento per la consultazione Aprile 2018

Onorevole Autorità,

Io scrivente Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe intende anzitutto ringraziare per l'opportunità offerta di esprimere osservazioni e proposte in ordine al documento dell'aprile 2018 recante disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela sottoposto a pubblica consultazione (il "**Provvedimento in Consultazione**"). Si ritiene di fondamentale importanza acquisire una conoscenza piena ed approfondita dei contenuti del Provvedimento in Consultazione atteso che, stante la portata trasversale, esso dovrà essere rispettato da tutti gli operatori del settore bancario e finanziario.

In considerazione di quanto sopra, si riportano nel seguito talune osservazioni, quesiti e richieste di chiarimento interpretativo con l'auspicio che le risposte che Codesta Onorevole Autorità vorrà fornire possano essere di ausilio agli operatori bancari e finanziari nella strutturazione dei processi in materia di adeguata verifica della propria clientela.

1. ADEGUATA VERIFICA “A DISTANZA” – LA VERIFICA “ULTERIORE”

Parte Seconda – Obblighi di adeguata verifica – Sezione VIII. Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza

La Sezione VIII della Parte II del Provvedimento in Consultazione prevede delle regole particolari in materia di operatività a distanza. Tali disposizioni prescrivono – *inter alia* – che i destinatari provvedano ad un'ulteriore verifica dei dati acquisiti secondo le modalità ritenute più opportune, in relazione al profilo di rischio nel caso di operatività a distanza.

In specifico, in deroga alla regola generale per effetto della quale l'attività di identificazione del cliente debba avvenire in presenza di quest'ultimo (cfr. art. 19, comma 1, lett. *a* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il “**Decreto Antiriciclaggio**”) si consente che gli intermediari possano considerare assolto l'obbligo di identificazione anche in assenza del cliente, purché (i) dopo aver acquisito i dati del cliente sia effettuato il riscontro degli stessi su una copia di un valido documento di identità e (ii) si proceda ad una verifica “ulteriore” dei dati acquisiti, “*secondo le modalità ritenute più opportune, in relazione al profilo di rischio*”.

Con specifico riferimento a tali verifiche ulteriori, il Provvedimento in Consultazione riporta, a titolo esemplificativo (cfr. nota n. 20), alcune modalità ritenute idonee, che ricalcano largamente quelle già richiamate nel previgente Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. Tali modalità ricomprendono, in particolare, le seguenti: “*contatto telefonico su utenza fissa (welcome call); invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno; bonifico proveniente da un intermediario bancario con sede in Italia o in un paese comunitario; richiesta di invio di documentazione controfirmata; verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici ovvero mediante incontri in loco, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi; nel rispetto dell'approccio basato sul rischio, utilizzo di altri meccanismi di*

riscontro basati su affidabili soluzioni tecnologiche innovative (quali, ad esempio, quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico), purché assistite da robusti presidi di sicurezza”.

Nel ringraziare Codesta Autorità per gli esempi sopra citati e nel riconoscere che, naturalmente, sarà onere di ciascun operatore del mercato identificare le misure “ulteriori” che si reputino opportune ed adeguate, si osserva tuttavia come (i) da un lato, l’indicazione espressa di tali modalità da parte di Codesta Onorevole Autorità rappresenti un elemento determinante nella strutturazione dei processi di adeguata verifica della clientela a distanza e, (ii) dall’altro, alcuni dei modelli riportati a titolo esemplificativo, risultino vetusti e difficilmente realizzabili nell’attuale contesto socio-culturale. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla c.d. “welcome call” su utenza fissa: la capillare diffusione della telefonia *mobile* ha, come noto, enormemente disincentivato l’utilizzo delle utenze fisse, di talché è sempre più frequente identificare soggetti che non siano titolari di utenze fisse ma solo di utenze mobili.

QUESITO: in ragione di quanto sopra esposto, si chiede a Codesta Onorevole Autorità di voler integrare il Provvedimento in Consultazione mediante estensione dell’elencazione – riportata, giova ribadire, a titolo meramente esemplificativo – delle possibili modalità “ulteriori” di verifica di cui alla nota n. 20, valutando in particolare la possibilità di menzionare attività già correntemente utilizzate da taluni operatori al fine di rafforzare le verifiche condotte in tema di operatività a distanza.

Nello specifico, si chiede a Codesta Onorevole Autorità di voler considerare anche le seguenti quali modalità di verifica “ulteriore”:

- contatto telefonico (*welcome call*) su utenza mobile, almeno con riferimento ai soggetti titolari di un abbonamento con il gestore di telefonia prescelto;
- bonifico c.d. “passivo” (*i.e.* bonifico disposto a favore del cliente e non da quest’ultimo) per un importo non predeterminato né precedentemente conosciuto dal cliente, con conseguente impegno di quest’ultimo a comunicare l’esatto importo del bonifico ricevuto (in buona sostanza, l’ammontare oggetto del bonifico potrebbe essere considerato come una *one time password*);
- invio di documentazione presso un domicilio fisico, senza ricevuta di ritorno ma con la richiesta, rivolta al cliente, di svolgere determinate attività (es. comunicare un codice segreto contenuto nella comunicazione trasmessa, fotografare un QR-code, etc.);
- acquisizione di ulteriore documentazione riferita al cliente, diversa dai documenti di riconoscimento di cui al DPR 445/2000 (es. libretto di circolazione, utenze domestiche, etc.).

2. IDENTIFICAZIONE TRAMITE SPID

Parte Seconda – Obblighi di adeguata verifica – Sezione III. L’identificazione del cliente e dell’esecutore

L’art. 19, comma 1, lett. a del Decreto Antiriciclaggio consente di ritenere assolto l’obbligo di identificazione del cliente, ancorché in assenza di quest’ultimo, nel caso in cui questi sia *“in possesso di un’identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell’ambito del Sistema di cui all’articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un’identità digitale di livello massimo di sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell’ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014”*.

Tale previsione dovrebbe, dunque, consentire di considerare ottemperato l’obbligo di adeguata verifica attraverso l’identità “SPID”, il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi *online* della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale unica, ferma restando l’ovvia applicazione delle disposizioni di cui alle Sezioni VI e VII (rispettivamente: acquisizione e valutazione delle informazioni circa lo scopo e la natura del rapporto ed il controllo costante nel corso del rapporto) del Provvedimento in Consultazione.

Il contenuto della norma sopra indicata risulta replicato anche nella Parte II, Sezione III del Provvedimento in Consultazione all’interno della quale, oltre alla cennata ipotesi di clienti muniti di identità digitale, si consente l’identificazione a distanza anche nei casi in cui *“i dati identificativi siano acquisiti secondo le modalità individuate nella Sezione VIII per l’operatività a distanza”*, ovvero la sezione nella quale si richiede l’adozione di misure di verifica “ulteriore”.

Ebbene, sul punto si osserva che la sopra richiamata Sezione VIII sull’operatività a distanza prevede lo svolgimento delle attività ivi descritte (e in particolare l’ulteriore verifica dei dati acquisiti) in tutti i casi in cui il cliente non sia fisicamente presente: ne consegue dunque che, astrattamente, tali obblighi sembrerebbero applicabili anche alla fattispecie di clienti in possesso di identità digitali.

Si osserva, invece, che la formulazione della Parte Quarta, Sezione II del Provvedimento Banca d’Italia del 3 aprile 2013 era invero piuttosto chiara nell’identificare i casi in cui fosse dovuta

L'“ulteriore verifica dei dati acquisiti”, atteso che: (i) “nei casi diversi da quelli indicati nel paragrafo 2 (sottolineatura dell’A.), i destinatari sono tenuti ad acquisire i dati identificativi e a effettuare il riscontro su una copia – acquisita tramite fax, a mezzo posta, in formato elettronico o con modalità analoghe – di un documento di identità non scaduto, tra quelli di cui all’Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio” (paragrafo 3); (ii) “nei casi indicati al n. 3 (sottolineatura dell’A.), i destinatari provvedono a un’ulteriore verifica dei dati acquisiti secondo le modalità ritenute più opportune, in relazione al rischio specifico...” (paragrafo 4). Dunque, pacificamente, l'“ulteriore verifica dei dati acquisiti” non era necessaria nei casi elencati alle lettere da a) ad e) del paragrafo 2.

Di contro, ad avviso di chi scrive, la medesima chiarezza non sembrerebbe rinvenibile nell’attuale formulazione del Provvedimento in Consultazione.

QUESITO: Ad avviso di chi scrive, anche in linea di continuità con la disciplina del previgente Provvedimento Banca d’Italia del 3 aprile 2013, le misure di verifica ulteriore dovrebbero trovare applicazione esclusivamente nei casi di operatività a distanza che non ricadano già in una delle fattispecie di cui alla Parte Seconda, Sezione III, quale appunto l’ipotesi di clienti in possesso di un’identità digitale.

Si chiede pertanto a Codesta Onorevole Autorità di confermare che l’identificazione del cliente tramite sistema “SPID” non renda necessario svolgere le verifiche ulteriori di cui alla Sezione VIII del Provvedimento in consultazione e, per l’effetto, di voler modificare come segue il testo della Parte Seconda, Sezione VIII:

“In caso di operatività a distanza in situazioni differenti da quelle di cui dal punto 1) al punto 4) della Sezione III, i destinatari:

- *acquisiscono i dati identificativi del cliente e ne effettuano il riscontro su una copia – ottenuta tramite fax, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe – di un valido documento di identità, ai sensi della normativa vigente;*
- *provvedono a un’ulteriore verifica dei dati acquisiti secondo le modalità ritenute più opportune, in relazione al profilo di rischio.”.*

3. CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA – ACQUISIZIONE DI COPIA DEL DOCUMENTO

Come già sopra evidenziato, gli intermediari sono tenuti ad assolvere agli obblighi di adeguata verifica identificando i propri clienti e, dunque, acquisendo i dati identificativi e riscontrandone la correttezza sulla base di un documento di riconoscimento *“del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico, purché non modificabile”* (cfr. Provvedimento in Consultazione, Parte Seconda, Sezione III).

A tale proposito, si osserva che la diffusione di documenti di riconoscimento elettronici (e, segnatamente, della carta di identità elettronica, che reca l'indicazione, oltre che dei dati anagrafici del titolare, anche il codice fiscale) consentirebbe agli operatori di acquisire tutti i dati ivi riportati, inclusa anche la fotografia del titolare, mediante un processo elettronico / digitale.

A titolo esemplificativo, tutti i dati contenuti nella carta di identità elettronica, potrebbero essere acquisiti mediante “pistola” ottica ovvero attraverso un apposito terminale POS.

In questi casi, la lettura del documento potrebbe consentire l'immediato ed automatico trasferimento di tutti i dati del documento al terminale dell'operatore: i dati così acquisiti risulterebbero immutabili e necessariamente collegati al codice a barre del documento elettronico.

Alla luce di tale circostanza, si ritiene che l'acquisizione automatizzata dei dati e delle immagini (*i.e.* foto del titolare) del documento soddisfi non soltanto l'obbligo di acquisizione dei dati identificativi, ma anche l'obbligo di acquisizione di una copia del documento, pur in assenza di una copia fotostatica del documento elettronico.

QUESITO: Si ritiene che la finalità della predisposizione di documenti elettronici dovrebbe essere, per l'appunto, quella di procedere ad una progressiva dematerializzazione di dati, informazioni e documenti, consentendo la gestione del processo di adeguata verifica in via interamente digitale ed informatizzata.

Si chiede pertanto a Codesta Onorevole Autorità di voler confermare che l'acquisizione automatizzata di dati che includano anche la foto del titolare del documento di riconoscimento equivalga all'acquisizione di una copia fotostatica di quest'ultimo e, per l'effetto, di voler valutare la possibilità di integrare la Parte Seconda, Sezione III del Provvedimento in Consultazione, come segue:

“Se il cliente è una persona fisica, l'identificazione consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente stesso, previa esibizione di un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in



formato cartaceo o elettronico, purché non modificabile. L'acquisizione in via automatizzata dei dati identificativi del cliente, ivi inclusi i dati rappresentati in forma fotografica, sulla base di un documento di riconoscimento elettronico, come la carta di identità elettronica, si considera quale acquisizione di una copia in formato elettronico del documento di identità. Con le stesse modalità i destinatari identificano i cointestatori.”.

* * *

Con i migliori saluti,

A handwritten signature in black ink that reads "Orrick, Herrington & Sutcliffe".

Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe